

Annullamento, revoca e garanzie partecipative (sulle diverse finalità degli istituti dell'annullamento e della revoca del provvedimento amministrativo e sulla illegittimità dell'annullamento in autotutela del permesso di costruire per ampliamento non autorizzato non preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. II - sentenza 4 aprile 2014, n. 1944 - Pres. ff. ed Est. Nunziata - Rinaldi e altro (Avv. Liguori) e De Rosa (Avv.ti Fornaro e Ammendola) c. Comune di Arzano (Avv. Fusco) - (accoglie).

1. Atto amministrativo - Autotutela - Istituti dell'annullamento e della revoca del provvedimento amministrativo - Distinzione e finalità - Individuazione.

2. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Annullamento in autotutela - Per ampliamento non autorizzato - Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

1. In tema di esercizio del potere di autotutela della P.A. deve ritenersi che, mentre l'annullamento "guarda al passato", nel senso che costituisce un rimedio volto alla rimozione di un errore commesso nell'esercizio della funzione di primo grado e quindi opera in una logica essenzialmente correttiva dell'azione pubblica, la revoca assume una funzione più propriamente adeguatrice, intesa in termini di attualizzazione delle modalità di perseguimento dell'interesse pubblico specifico di cui occorre seguire la costante dinamica evolutiva. Pertanto entrambi gli istituti hanno come oggetto immediato del provvedere l'eliminazione di un precedente atto o provvedimento di primo grado cui coniugare l'esigenza di un'azione amministrativa che si ponga pur sempre come cura attuale dell'interesse pubblico: esigenza che, in termini funzionali, nelle ipotesi di annullamento si caratterizza come momento valutativo ulteriore rispetto al mero accertamento dell'illegittimità del provvedimento di primo grado, mentre nei casi di revoca discende proprio dalla necessità di adeguare per il futuro scelte ormai non più idonee ed efficaci, con inevitabile eliminazione dei provvedimenti formali che le contenevano (1).

2. E' illegittimo, per violazione delle garanzie partecipative, il provvedimento con il quale un Comune ha annullato in autotutela un permesso di costruire (nella specie, si trattava di un titolo edilizio per l'ampliamento volumetrico di un immobile di circa 90 mq.), non preceduto dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. Infatti, per un verso, la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990 costituisce un principio generale dell'azione amministrativa, in particolare laddove si tratti di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi favorevoli, e, per l'altro, ogni provvedimento recante una determinazione di ritiro in via di autotutela decisoria di un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica di un privato deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ciò imponendosi in forza dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 e del canone di buon andamento e della trasparenza promananti dall'art. 97 Cost. (2).

(1) Cfr., ex plurimis, T.A.R. Basilicata, 11 maggio 2011, n. 298; T.A.R. Lombardia - Milano, IV, 3 marzo 2010, n. 532; T.A.R. Campania - Salerno, II, 31 maggio 2011, n. 1053.

(2) Cfr., ex multis, T.A.R. Campania - Napoli, III, 8 novembre 2013, n. 5002; 3 aprile 2013, n. 1731; v. anche

T.A.R. Lazio - Roma, II bis, 20 giugno 2008, n. 6078, secondo cui l'annullamento del permesso di costruire determina la perdita di una posizione di vantaggio acquisita e reca un indiscutibile pregiudizio al proprietario dell'immobile, ciò in disparte dalla omessa valutazione comparativa degli interessi in rilievo e dalla circostanza che il decorso del tempo può consolidare situazioni di fatto sorrette dall'apparenza di uno stato di diritto basato sull'atto da ritirare, rilevando l'affidamento ingenerato dall'atto nell'interessato in merito alla legittimità del provvedimento.

Ha osservato la sentenza in rassegna che nella sottoposta vicenda contenziosa ricorrono appunto i presupposti per ritenere violate le regole di garanzia degli amministrati che presiedono l'esercizio del potere di autotutela, per quanto verosimilmente giustificato dai rilievi sostanziali formulati dall'Amministrazione quanto alla determinazione della volumetria assentibile, dal momento che quel provvedimento, nel momento in cui annulla la realizzazione di un ampliamento di mq.90,00, reca in sé la caducazione del titolo e, come tale, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniana_2014-04-04.htm

Legislazione: [LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 \(in G.U.18 agosto 1990 n. 192\) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi \(TESTO AGGIORNATO al D.L. 21 giugno 2013, n. 69\).](#)



* Inizio pagina